



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 agosto 2010
(OR. en)**

12816/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0231 (NLE)**

**CH 36
JEUN 26
EDUC 133
SOC 481
MI 274
JAI 683**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 9 agosto 2010

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 426 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.8.2010
COM(2010) 426 definitivo

2010/0231 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

MOTIVAZIONE

Dopo il referendum del 1992, che ha respinto la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE, la Svizzera ha continuato a manifestare un interesse per una più stretta cooperazione con l'Unione europea nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. In una dichiarazione comune sui negoziati futuri allegata ai sette accordi firmati il 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Svizzera, le due parti hanno dichiarato che i lavori preparatori ai negoziati relativi alla partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e per la gioventù avrebbero dovuto svolgersi rapidamente dopo la conclusione dei sette accordi suindicati.

Questo settore di cooperazione è stato di fatto esaminato in occasione del ciclo di negoziati bilaterali successivo. Dato che i programmi per l'istruzione, la formazione e la gioventù allora in vigore per il periodo 2000-2006 (Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù) non prevedevano nella loro base legale la possibilità di una partecipazione della Svizzera, è stato deciso di rinviare i negoziati per un accordo di partecipazione a dopo l'adozione dei programmi ad essi successivi.

Le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che hanno stabilito il programma "Gioventù in azione"¹ e il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente² per il periodo 2007-2013 prevedono la loro apertura alla partecipazione della Svizzera.

Nel febbraio 2008 il Consiglio ha autorizzato l'apertura dei negoziati con la Svizzera in vista della conclusione di un accordo indicante i termini e le condizioni per la partecipazione di quest'ultima ai due programmi. I negoziati sono terminati nell'agosto 2009 e il Consiglio ha adottato in data 25 gennaio 2010 una decisione di approvazione della firma dell'accordo e della sua applicazione provvisoria a decorrere dal 2011.

Le principali questioni oggetto dell'accordo, firmato il 15 febbraio 2010, sono le seguenti:

- Le condizioni, le regole e le procedure applicabili ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Svizzera nel quadro di questi programmi saranno identiche a quelle applicate agli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande e dei progetti, le responsabilità delle strutture nazionali nell'attuazione dei programmi, nonché le attività connesse al controllo della loro partecipazione ai programmi.
- La Svizzera verserà ogni anno un contributo finanziario a ogni programma, così come prevede l'allegato II dell'accordo.
- Per quanto riguarda le questioni di controllo finanziario e di audit, la Svizzera si conformerà alle disposizioni dell'Unione europea, anche per quanto riguarda i controlli

¹ Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che stabilisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

² Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che stabilisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

effettuati dagli organismi dell'Unione europea e i controlli effettuati dalle autorità svizzere, così come prevede l'allegato III.

- L'accordo verrà applicato fino alla scadenza dei programmi ovvero fino alla decisione con la quale una delle due parti notifica all'altra la sua intenzione di porvi fine. L'accordo potrà essere prorogato automaticamente in caso di proroga della durata dei programmi senza cambiamenti per questi ultimi.
- L'accordo manifesta il collegamento politico con l'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato il 21 giugno 1999, escludendo una proroga in caso di cessazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

In conformità con le modalità stabilite per gli accordi precedentemente conclusi riguardanti la partecipazione della Svizzera ad altri programmi dell'Unione europea, una dichiarazione del Consiglio comprende le questioni relative alla partecipazione di rappresentanti svizzeri alle riunioni dei comitati dei programmi, in qualità di osservatori, per l'esame dei punti riguardanti la Svizzera.

La Commissione presenta quindi ora al Consiglio una proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013).

Il Consiglio è invitato ad adottare la seguente proposta di decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e segnatamente i suoi articoli 165, paragrafo 4 e 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, punto a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Consiglio europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo volto a consentire alla Confederazione svizzera di partecipare al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013), stabiliti rispettivamente con le decisioni n. 1719/2006/CE⁴ e n. 1720/2006/CE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il 15 febbraio 2010, con riserva di conclusione in una data successiva, in conformità con la decisione/....../2010 del Consiglio⁶.
- (3) È opportuno concludere questo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma "Gioventù in azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013),

³ GU C ... del ..., pag. ...

⁴ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

⁵ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

⁶ GU L ... del ..., pag. ...

viene approvato a nome dell'Unione europea, così come la dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

I testi di cui al primo capoverso sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione europea, alle notifiche previste dagli articoli 3 e 5 dell'accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è collegato all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra parte, stabilito con decisione del Consiglio del 4 aprile 2002.

Il presente accordo non è prorogato in conformità con il suo articolo 3 in caso di estinzione o di denuncia dell'accordo di cui al primo capoverso.

Articolo 4

In caso di denuncia del presente accordo, la Commissione è autorizzata a regolare con la Svizzera le conseguenze di tale denuncia in conformità con l'articolo 3 dell'accordo.

Articolo 5

La posizione dell'Unione per le decisioni del comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone di cui all'articolo 4 del presente accordo viene stabilita dalla Commissione allorquando si tratta di modificare gli allegati per adattarli a modifiche degli atti dell'Unione previste dall'accordo. Per tutte le altre decisioni del comitato misto previste dall'articolo 4 del presente accordo, la posizione dell'Unione viene stabilita dalla Commissione previo parere dei comitati del programma Gioventù in azione e del programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, secondo la procedura prevista dall'articolo 9.2 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma Gioventù in azione e dall'articolo 10.2 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

Articolo 6

La presente decisione viene pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*